### STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE STUDENTESCA UNIVERSITARIA "UNOBÌ"

#### Articolo 1.

#### Denominazione e sede

È costituita l'Associazione studentesca universitaria denominata "UnoBì", precedentemente denominata "Amici del Collegio", con sede legale in Bologna, Piazza Vittorio Puntoni, n° 1/B.

## Articolo 2. Scopo

L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.

Essa persegue finalità di carattere culturale, sociale e ricreativo, favorendo l'interazione degli Allievi del Collegio Superiore con l'Ateneo, con l'obiettivo di sviluppare attività ed eventi volti ad ampliare la formazione accademica e personale degli studenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### Articolo 3.

#### Soci

Sono Soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, secondo quanto previsto dall'art. 4, in possesso dei seguenti requisiti:

- essere regolarmente iscritti ai Corsi di Studio attivati dall'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna.

Al venir meno dei requisiti predetti i Soci perderanno automaticamente tale qualifica.

Il Consiglio Esecutivo può autorizzare, su richiesta dell'Assemblea, deroghe ai requisiti sopra indicati di cui devono essere in possesso i Soci.

### Articolo 4.

### Domanda di ammissione

Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda dichiarando di condividere le finalità che l'Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto, dimostrando altresì interesse e partecipazione nelle attività promosse dall'Associazione medesima.

Sull'ammissione dei nuovi Soci delibera il Consiglio Esecutivo, il quale è tenuto a comunicare tramite missiva telematica l'accettazione della domanda di ammissione.

In assenza di un provvedimento di accoglimento entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, essa si intende respinta. In sede di accettazione della domanda di ammissione all'Associazione è possibile versare una quota associativa volontaria.

### Articolo 5. Diritti e doveri degli associati

L'adesione all'Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nell'Assemblea dei Soci.

Ai Soci è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione e il diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall'Associazione.

Tutti i Soci hanno il dovere di osservare le norme statutarie.

### Articolo 6. Perdita della qualità di associato

La qualità di associato si perde per:

- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 3, salvo deroghe dell'Assemblea;
- recesso: ogni socio può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione, il recesso ha effetto dalla notifica della relativa istanza al Presidente;
- esclusione per gravi motivi deliberata dall'Assemblea dei Soci;
- morte.

Gli associati che a qualsiasi titolo abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati né possono vantare diritti sul fondo comune dell'associazione stessa.

### Articolo 7. Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Presidente:
- c) Il Consiglio Esecutivo;
- d) Il Vicepresidente;
- e) Il Tesoriere.

### Articolo 8. Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto al voto.

All'Assemblea dei Soci appartiene l'esclusivo potere deliberativo; esercita la potestà regolamentare e indirizza l'azione del Consiglio Esecutivo.

Essa è convocata, a cura del Presidente, in via ordinaria almeno due volte all'anno, ed in via straordinaria quando o sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Esecutivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei Soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta, mediante comunicazione scritta o telefonica oppure mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Presidente, il Consiglio Esecutivo e il Tesoriere;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno;
- fornisce l'indirizzo generale di cui il Consiglio Esecutivo deve tener conto nell'esercizio delle sue funzioni;
- delibera su ogni altra questione ad essa rimessa.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Qualora la maggioranza degli intervenuti all'Assemblea ne faccia richiesta, il Presidente è tenuto a concedere il voto a scrutinio segreto.

Viene altresì riconosciuta la possibilità per ciascuno dei Soci di votare per delega e in modalità da remoto; la delega deve essere notificata dal Socio delegante al Presidente prima dell'inizio della seduta.

Di ogni assemblea è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante.

Delle delibere assembleari è data pubblicità rendendo disponibili i relativi verbali.

## Articolo 9. Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica un anno ed è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti. Egli convoca e presiede l'Assemblea generale dei Soci ed il Consiglio Esecutivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Sono, inoltre, funzioni del Presidente:

- assicurare il regolare funzionamento delle riunioni dell'Assemblea;
- esercitare compiti di rappresentanza inerenti le proprie funzioni e rappresentare l'associazione in giudizio e presso terzi;
- controllare la corretta applicazione delle decisioni dell'Assemblea;
- conservare gli atti sociali e le delibere dell'Assemblea nonché i bilanci e gli atti contabili dell'Associazione;
- amministrare il patrimonio e le risorse dell'Associazione secondo la volontà dell'Assemblea.

Conferisce ai Soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Esecutivo.

Su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci, l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti la sfiducia nei confronti del Presidente.

Una volta decaduto, il Presidente continua a essere Socio dell'Associazione.

### Articolo 10. Consiglio Esecutivo

Il Consiglio Esecutivo è composto da sei membri e dura in carica un anno; sono membri del Consiglio Esecutivo il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e altri tre associati, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Esecutivo provvede alla sua sostituzione l'Assemblea.

Il Consiglio Esecutivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà più uno dei Consiglieri.

La convocazione è resa nota a mezzo lettera inviata ad ognuno dei componenti indicante il luogo, la data e l'ora della convocazione, o con ogni altro mezzo idoneo qualora la situazione lo richieda.

Il Consiglio Esecutivo ha tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;

- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- dare attuazione alle direttive generali deliberate dall'Assemblea dei Soci;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, corredato dalla relazione sulle attività svolte;
- eleggere il Vicepresidente;
- decidere sull'ammissione dei Soci.

Il Consiglio Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione del Consiglio è redatto apposito verbale.

## Articolo 11. Vicepresidente

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Esecutivo e svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza, impedimento, dimissioni o sfiducia.

Nel caso di dimissioni o sfiducia del Presidente provvede, entro un mese, a convocare l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente.

### Articolo 12. Tesoriere

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea e resta in carica un anno.

Il Tesoriere provvede a esprimere il proprio parere consultivo circa la contabilità e il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, svolgendo una funzione di supporto nella redazione dei medesimi.

Ha inoltre il compito di assistere il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni amministrative.

### Articolo 13. Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sono gratuite.

Ai Soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

## Articolo 14. Fondo comune

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;

- donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell'associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti da eventuali contributi straordinari.

Le elargizioni in denaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

### Articolo 15. Gestione finanziaria

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea approva i bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Esecutivo.

Il bilancio deve essere reso disponibile entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Oltre ai libri e alle scritture contabili prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo, nonché il libro degli aderenti all'Associazione.

# Articolo 16. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

Il fondo comune residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

### Articolo 17. Controversie

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente contratto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Bologna.

## Articolo 18. Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.